



Comune di Portofino

Città Metropolitana di Genova

BANDO SPECIALE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Ufficio patrimonio rende noto che in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 12.05.2023 e della Determinazione del Settore Economico Finanziario n. 49 del 08.06.2023 è stato indetto un bando pubblico per la formazione di una graduatoria della validità di 3 anni da utilizzare per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale che si renderanno liberi e disponibili;

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Nucleo familiare richiedente

Possono partecipare alla presente selezione i nuclei familiari in possesso dei requisiti elencati al successivo paragrafo.

Per nucleo familiare si intende la famiglia composta da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) coniugi non legalmente separati o coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) figli anagraficamente conviventi;
- c) soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi; soggetti legati da vincoli affettivi e soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Nel caso in cui in corso di procedimento di separazione il richiedente produca copia del provvedimento del giudice che autorizza i coniugi a vivere separati, entrambi potranno presentare domanda in maniera autonoma purché residenti anagraficamente in due alloggi diversi.

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

2. Cittadinanza o condizione equiparata

I concorrenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare alla presente selezione gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o siano titolari di pensione.

3. Reddito

Il reddito del nucleo familiare richiedente, calcolato sulla base di certificazione ISE/ISEE in corso di validità e sottoscritta entro la data di scadenza del bando, deve essere compreso fra:

€ 6.000,00 (seimila euro) e € 40.000,00 (quarantamila euro) relativo all'indicatore ISEE.

Qualora il richiedente non fosse in possesso della certificazione di cui sopra, può comunque presentare domanda, purché abbia sottoscritto prima della scadenza del Bando di Concorso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La successiva attestazione ISE/ISEE verrà verificata dalla Commissione all'uopo nominata ed i relativi valori dovranno essere ricompresi nei limiti sopra richiamati.

Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Per i nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore dell'ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

4. Limiti alla titolarità dei diritti reali su beni immobili

I componenti del nucleo familiare avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975. Per adeguato si intende l'alloggio che non genera sovraffollamento di almeno due persone a vano utile.

Non preclude la partecipazione:

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà di un alloggio non preclude la partecipazione qualora lo stesso rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti da sentenza/pronuncia giudiziale o comunque da atto registrato.
- La titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino dell'alloggio.
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%.
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3 c.p.c.;

5. Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà

- Il nucleo familiare richiedente non deve aver mai usufruito di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n.560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento dei danni.
- Il nucleo familiare avente diritto non deve aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un

alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

6. Requisiti di carattere specifico

- Non occupare, senza titolo, o non aver occupato senza titolo negli ultimi 10 anni un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- Non aver subito negli ultimi 10 anni sfratti per morosità o non avere in atto procedure di sfratto per morosità.
- Non essere in condizione di morosità.

Dette condizioni devono essere possedute, ove non diversamente specificato, alla data di presentazione della domanda e devono sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

7. Motivi di esclusione

Oltre al mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti, sono causa di esclusione dal concorso, per il richiedente e per gli altri componenti il nucleo familiare, le seguenti condizioni:

- a) occupare, o avere occupato negli ultimi 5 anni, senza titolo, un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- b) aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio, Erp o a Canone Concordato, eventualmente assegnato in precedenza;
- c) essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione di un alloggio pubblico o di alloggio assegnato con bando pubblico per inadempienza contrattuale o morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo, allegando ogni certificazione e documento richiesti dal presente bando e di seguito specificate.

Il modulo di domanda per partecipare al bando di concorso è disponibile:

- Presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Portofino in Piazza Libertà, 13/B, previo appuntamento, da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
- Presso l'home page del sito del Comune di Portofino.
- Nella sezione Bandi di gara presso l'amministrazione trasparente del Comune di Portofino.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, e debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere:

- Inviata mediante Raccomandata all'indirizzo: Piazza Libertà, 13/B 16034 Portofino (GE)
- Inviata a mezzo Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.portofino.genova.it

- Presentata all'Ufficio Protocollo sito in Piazza Libertà, 13/B, Portofino al 5° Piano dell'Autosilos dalle ore 09.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato.

Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Il richiedente con la presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione indicati all'art. 1, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio ai sensi del successivo art. 9, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

Alla domanda di partecipazione, in marca da bollo da € 16,00, occorre allegare:

- Documento di riconoscimento valido;
- Documenti di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare per i cittadini stranieri. Se il richiedente non ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, ma ha un permesso di soggiorno con validità almeno biennale, occorre allegare la documentazione attestante l'attività lavorativa o la titolarità di una pensione;
- Nel caso in cui venga dichiarata la condizione di handicap psico - fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L.104 / 92 o di invalidità superiore al 66%, dovrà essere presentata la relativa documentazione della ASL competente;
- Eventuale dichiarazione sostitutiva, firmata da entrambi i nubendi, che intendono sposarsi entro la data di stipula del contratto di locazione dell'alloggio.
- Ai fini della corretta compilazione della domanda occorre inoltre verificare quanto segue:
- Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità;
- Contratto di locazione registrato.

Inoltre la dichiarazione resa dovrà riguardare:

solo per i cittadini extracomunitari:

-il possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Se il richiedente non ha un permesso di soggiorno di lungo periodo ma ha un permesso di soggiorno con validità almeno biennale, dovrà essere dichiarata dall'istante l'attività lavorativa o la titolarità di una pensione.

Ai soli fini della eventuale attribuzione di punteggio la dichiarazione sostitutiva dovrà essere riferita ai seguenti documenti/certificati/circostanze:

- Certificato della ASL attestante il possesso di una condizione di invalidità di cui all'art.8;
- provvedimento esecutivo di sfratto o provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (o sentenza passata in giudicato) con obbligo di rilascio dell'alloggio di cui all' art.1;
- contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi della vigente normativa con attestazione del pagamento dell'affitto delle ultime 12 (dodici) mensilità di cui al successivo art.9 punto b);

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni effettuate è esclusivamente del richiedente che le ha formulate e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R.445/2000).

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora da controlli effettuati a campione sulle istanze presentate o in sede di assegnazione emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla Graduatoria, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000.

Nella domanda deve essere indicato un numero telefonico di reperibilità, la mail, la PEC e/o l'indirizzo alle quali dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuale mancata ricezione della domanda o disguidi di qualunque genere imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

L'eventuale assistenza richiesta agli operatori del Comune per la verifica preliminare della domanda non dà luogo all'insorgere di responsabilità da parte dell'operatore addetto, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune di Portofino ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme, le condizioni e le procedure contenute nel presente Bando di concorso.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10.07.2023, in caso di invio a mezzo Raccomandata farà fede il timbro postale.

9. Punteggi da attribuire

Per la formazione della graduatoria di assegnazione le domande pervenute saranno graduate sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle sotto riportate condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

a) condizioni soggettive:

a-1) Reddito del nucleo familiare calcolato sulla base del valore ISEE:

- compreso tra Euro 6.000,00 ed Euro 20.000,00 punti 3;
- compreso tra Euro 20.000,01 ed Euro 30.000,00 punti 2;
- oltre Euro 30.000,01 (purché al di sotto del limite previsto dall'art.3 del presente Bando) punti 1;

a-2) Nucleo familiare richiedente:

- composto da una sola persona: Punti 1
- composto da due persone residenti nello stesso stato di famiglia: Punti 3

- composto da un solo genitore con uno o più figli fiscalmente a carico, in assenza di convivenze con terze persone: Punti 4
- con la presenza di almeno 3 figli fiscalmente a carico: Punti 5
- in cui sia anagraficamente presente soggetto con invalidità pari al 100%, o riconosciuto portatore di handicap con gravità ai sensi della L.104/92, come da certificazione rilasciata dall'autorità competente: Punti 5
- in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: Punti 3

a-2) Nucleo familiare richiedente che alla pubblicazione dello stesso abbia maturato complessivamente un periodo di residenza:

- da anni 1 ad anni 5: Punti 1
- da anni 5 ad anni 10: Punti 2
- oltre anni 10: Punti 3

b) condizioni oggettive:

Il richiedente titolare di contratto di locazione regolarmente registrato il cui canone pagato regolarmente negli ultimi 12 mesi ammonta a:

canone fino a € 400,00 mensili Punti 1

canone da € 400,01 a € 500,00 mensili. Punti 1,5

canone da € 500,01 a € 600,00 mensili Punti 2

canone oltre € 600,00 mensili Punti 2,5

10. Formazione e pubblicazione della graduatoria - ricorsi

L'Amministrazione Comunale, entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e, se del caso, richiedendo specifica documentazione ad integrazione della domanda o acquisendo la documentazione d'ufficio.

Entro i 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle eventuali integrazioni, la commissione provvede a riunirsi e procede all'approvazione della Graduatoria Provvisoria nella quale saranno indicate anche le domande inammissibili.

L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare agli esclusi le relative motivazioni di inammissibilità oltre a indicare i tempi e i modi per proporre un eventuale ricorso.

Dopo l'approvazione della Graduatoria Provvisoria, la stessa è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 30 (trenta) giorni consecutivi. Entro questo termine gli interessati possono presentare ricorso al Comune per far valere condizioni soggettive od oggettive non dichiarate nella domanda originaria ma di cui il nucleo familiare era in possesso al momento della presentazione della stessa.

Dell'avvenuta pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo, verrà data notizia ai concorrenti tramite email.

L'Organo competente, entro 30 (trenta) gg dalla scadenza del termine ultimo per la loro presentazione, decide in merito ai ricorsi pervenuti, comunicando le relative decisioni agli interessati, e formula la Graduatoria definitiva attribuendo i punteggi secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

A parità di posizione in graduatoria è riconosciuto titolo di priorità ai nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio. Qualora sussista un'ulteriore parità è data la precedenza al nucleo assegnatario con valore ISEE inferiore e, se necessario, sarà effettuato un sorteggio fra i richiedenti che risultino ancora in parità.

11. Validità della graduatoria

La Graduatoria Definitiva conserva la sua efficacia per tre (3) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Portofino e comunque fino all'approvazione della graduatoria definita dal successivo bando.

Nel periodo di validità della graduatoria, tutti gli alloggi da destinare a canone agevolato che si renderanno disponibili sul territorio del Comune di Portofino saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria stessa e con le modalità indicate nel successivo art. 12 del presente bando di concorso.

12. Condizioni di assegnazione degli alloggi e determinazione del canone di locazione

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata procedendo per ordine di graduatoria e disposta con provvedimento del Dirigente competente e/o suo delegato, tenendo presente per quanto possibile la dimensione e tipologia dell'alloggio disponibile in relazione alla composizione del nucleo familiare considerando 2 persone a vano utile.

La mancanza di alloggi adeguati, pur non modificando la posizione del nucleo in graduatoria, autorizza il Responsabile del servizio comunale competente a procedere alla valutazione dei nuclei familiari successivamente collocati in graduatoria.

Il Comune effettua, al momento dell'assegnazione, gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti e dei documenti dichiarati nella domanda ed alla successiva permanenza dei requisiti stessi.

Nel caso di perdita dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, l'ufficio competente determina l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria.

In caso di rinuncia dell'assegnazione da parte del richiedente, il medesimo è cancellato dalla graduatoria e il soggetto, se interessato, dovrà presentare nuova domanda alla riapertura dei termini.

Il canone di locazione degli alloggi viene calcolato applicando la vigente normativa di settore.

13. Informativa in materia di protezione dei dati personali

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito,

corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire i procedimenti per l'assegnazione di alloggi a canone agevolato.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento ai procedimenti di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Portofino con sede in Portofino, Piazza Libertà 13/B, pec: protocollo@pec.comune.portofino.genova.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 E-mail: comune.portofino@gdpr.nelcomune.it Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. dal 15 al 22 del Reg. UE 679/201

Portofino, 08.06.2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO

(Dott. Stefano Priolo)